



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il D.P.C.M. n. 178 del 12.12.2019, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "CORO CLAUDIO MERULO SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTE le risultanze della revisione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30/04/2016, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 129.041,00, si riscontra una massa debitoria di € 368.777,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 239.736,00;

CONSIDERATO che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti previdenziali e tributari, di un atto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate per crediti vantati verso il Teatro Regio di Parma, di un contenzioso in atto con ENPALS/INPS e di cartella esattoriale per contributi e sanzioni, come esposto nel verbale di revisione;

CONSIDERATO che in data 23/07/2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura "compiuta giacenza" e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

VISTA la nota del 25/08/2020 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala una nuova terna di professionisti disposti ad assumere l'incarico di



commissario liquidatore della procedura in questione;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

VISTO l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

CONSIDERATO che in data 09/11/2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

VISTO il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 09/11/2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della Dott.ssa Rossana Rinadi;

DECRETA

Art. 1

La società cooperativa "CORO CLAUDIO MERULO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale 01738170354) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rossana Rinaldi (codice fiscale RNLRSN68E47H223L), nata a Reggio Emilia (RE) il 07/05/1968 ed ivi domiciliata in Via della Previdenza Sociale n. 2.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 NOV 2020

IL MINISTRO